



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 2/26

Dec. n. 2/26

Il giorno 10 aprile 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul deferimento di:

**TERRANOVA Riccardo**, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato 2026 col M.C. "AS.D. FATHERS & SONS", con tessera n. 26098581 e licenza Fuoristrada n. M02076, iscritto all'Albo dei Tecnici Federali 2026 con tessera cod. 00973 con la qualifica di Tecnico sportivo di 2° livello;

**già sottoposto alla misura della sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale per mesi due dal 13 febbraio 2026.**

#### Incolpato di:

*"violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia F.M.I., e ciò, in quanto in ben due occasioni ha effettuato streaming illegale sul canale YouTube di suo riferimento, denominato "TS Production" (che vanta, tra l'altro, diverse migliaia di iscritti), riprendendo i contenuti in pay per view (gratuiti solo per i tesserati F.M.I.) trasmessi sulla piattaforma OTT "Federmoto TV", riproducendo la diretta di tali contenuti sul citato canale; in particolare, tale condotta è avvenuta:*

- Domenica 1° febbraio 2026, in occasione degli Internazionali di Italia Motocross 2026, svoltisi ad Alghero, presso il circuito del "Lazzaretto", e trasmessi a partire dalle ore 12.00 del medesimo giorno in diretta streaming piattaforma OTT "Federmoto TV", allorquando, il medesimo Riccardo Terranova, alle ore 16.30, ha ripreso la diretta della gara 2 della MX1, trasmettendola sul citato canale YouTube, che, in tale circostanza, ha visto il collegamento di oltre 2.000 utenti;

- Domenica 8 febbraio 2026, in occasione degli Internazionali d'Italia Motocross, svoltisi a Mantova presso il Crossodromo "Tazio Nuvolari" e trasmessi a partire dalle ore 12:00 di domenica 8 febbraio 2026 in diretta streaming sulla piattaforma OTT "Federmoto TV", allorquando, il medesimo Riccardo Terranova, ha ripreso la diretta della citata manifestazione, trasmettendola sempre sul canale predetto.

Entrambe le manifestazioni, come detto, facenti parte dei contenuti in pay per view (gratuiti solo per i tesserati F.M.I.) – sono state, quindi, riprese dal Terranova dalla piattaforma "Federmoto TV" e replicate gratuitamente sul citato canale YouTube "TS Production". Il tutto, in palese violazione della normativa di riferimento riportata nei "Termini e condizioni" per la visione di Federmoto TV."

### **Svolgimento del processo**

Giova riepilogare i fatti di causa.

Riccardo Terranova è un tesserato della Federazione Motociclistica Italiana con qualifica di Tecnico sportivo di 2° livello, nonché titolare del canale YouTube denominato "TS Production", seguito da diverse migliaia di iscritti. Risulta inoltre registrato alla piattaforma ufficiale "Federmoto TV", di cui ha accettato i relativi "Termini e Condizioni" che vietano la riproduzione e diffusione a fini di lucro o in pubblico dei contenuti riservati.

Il deferimento scaturiva dalla presunta violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia F.M.I., poiché il Terranova, in due occasioni, avrebbe effettuato uno *streaming* illegale sul proprio canale YouTube denominato "TS Production" dei contenuti in *pay per view*, gratuiti per i tesserati F.M.I., trasmessi sulla piattaforma OTT "Federmoto TV", in violazione della relativa normativa di riferimento.

I fatti avvenivano in data 1° febbraio 2026, in occasione degli Internazionali di Italia Motocross 2026 di Alghero, presso il circuito del "Lazzaretto", e in data 8 febbraio 2026, in occasione degli Internazionali d'Italia Motocross di Mantova presso il Crossodromo "Tazio Nuvolari".

Il 9 febbraio 2026, Michele Bianchi segnalava ufficialmente l'accaduto a referenti della F.M.I. e di *Offroad Proracing*, indicando l'attività di pirateria audiovisiva operata dal

canale *YouTube "TS Production"*, intestato a Riccardo Terranova, documentando le sue affermazioni e riportando i contatti dell'interessato.

Ricevuta la segnalazione ufficiale corredata dai primi elementi probatori, il successivo 12 febbraio il Procuratore Federale apriva il procedimento d'indagine ed esercitava l'azione disciplinare ipotizzando la violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia F.M.I.

In data 13 febbraio 2026 la Procura Federale, valutati i gravi indizi di responsabilità e il pericolo di reiterazione della condotta, depositava un'istanza di sospensione cautelare nei confronti del Terranova, ai sensi dell'art. 91, comma 2, R.d.G., chiedendone la sospensione per due mesi.

Il Tribunale Federale accoglieva in via d'urgenza la richiesta della Procura confermando la sussistenza dei gravi indizi, la gravità dell'azione e il concreto rischio di reiterazione, applicando la sospensione di due mesi da ogni attività sportiva e federale, ritirando cautelativamente la tessera, la licenza fuoristrada e la tessera di Tecnico federale, e fissando contestualmente l'audizione di garanzia per il giorno 17 febbraio 2026.

Il Terranova depositava una memoria, articolando la propria difesa sull'errore di valutazione e sulla spontanea rimozione del contenuto; allegando una formale "*dichiarazione di impegno*" a non ritrasmettere mai più contenuti protetti da *copyright*; chiedendo la revoca della misura cautelare o, in subordine, una sua rimodulazione con prescrizioni mirate.

*Medio tempore*, a seguito di verifiche tecniche dell'Ufficio Marketing della FMI, venivano depositati gli *screenshot* relativi alla diretta del 1° febbraio ad Alghero, a riprova della pluralità degli episodi.

All'udienza del 17 febbraio - tenutasi da remoto su piattaforma Zoom - il Terranova si riportava alla sua memoria, definendo l'accaduto un "*errore di valutazione*" e ribadendo la disponibilità ad accettare prescrizioni alternative alla sospensione totale. Il Procuratore Federale, pur prendendo atto, insisteva per la conferma della sospensione.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale Federale confermava la sospensione di due mesi, ritenendo infondata la tesi difensiva della "*rimozione spontanea*", poiché risultava che l'interruzione della diretta non fosse stata frutto di un ravvedimento spontaneo, ma fosse avvenuta esclusivamente a causa della scoperta dell'illecito. Inoltre, l'aver definito l'accaduto un "*esperimento*" nei messaggi *WhatsApp* smentiva la tesi di una condotta accidentale, confermando la piena volontarietà della condotta. Riteneva il Tribunale, che la sospensione della qualifica di tesserato fosse l'unico strumento tecnico efficace, oltre che l'unico processualmente legittimo, *ex art. 91, comma 3 del R.d.G.*

Il 27 febbraio 2026, la Procura Federale formalizzava l'atto di deferimento a carico del Terranova, fondando il capo d'incolpazione sulla violazione dell'art. 1, comma 3, del

Regolamento di Giustizia F.M.I. e contestando al Terranova di aver effettuato in due occasioni attività di *streaming* illegale sul proprio canale *YouTube* "TS Production", prelevando contenuti riservati in *pay per view* (e gratuiti solo per i tesserati F.M.I.) dalla piattaforma "Federmoto TV" e riproducendoli in chiaro, in palese violazione dei "Termini e condizioni" del servizio.

I due episodi al centro del deferimento erano quello del 1° febbraio 2026 ad Alghero (in occasione del Round 1 degli Internazionali d'Italia Motocross, la Procura asseriva che il Terranova, alle ore 16:30, avesse ripreso e trasmesso la Gara 2 della categoria MX1, raggiungendo oltre 2.000 utenti collegati) e quello dell'8 febbraio 2026 a Mantova (nel corso della quale il Terranova avrebbe replicato la medesima condotta illecita trasmettendo la diretta della manifestazione).

La Procura elencava le fonti di prova, tra cui la segnalazione iniziale, gli scambi di *e-mail* (inclusi gli *screenshot* forniti dall'Ufficio Marketing), il provvedimento di sospensione cautelare e le dichiarazioni dell'incolpato.

Il 7 aprile 2026 il Terranova depositava una corposa memoria difensiva, contestando integralmente l'impianto probatorio della Procura, ed evidenziando la mancanza di riscontri tecnici oggettivi, nativi e verificabili.

In particolare, il Terranova eccepiva l'assenza di prova sulla fonte del segnale deducendo di non aver mai ammesso che la fonte dei contenuti fosse Federmoto TV e affermando, altresì, che le scuse inviate su *WhatsApp* al rappresentante FIM Michele Bianchi si riferissero esclusivamente alla visibilità della trasmissione, non alla provenienza del segnale.

Il Terranova evidenziava, poi, che la Procura avesse apoditticamente considerato come certa l'origine del video (Federmoto TV) senza tuttavia aver mai prodotto file nativi, metadati, *URL* univoci, *log* di piattaforma o dati tecnici di acquisizione in grado di dimostrarlo oggettivamente.

Eccepiva altresì che non fosse mai stata acquisita agli atti né messa a disposizione l'integrale registrazione della trasmissione operata dal Bianchi, nonostante le formali richieste del 23 febbraio e 30 marzo 2026, il che dimostrava che l'impianto accusatorio della Procura fosse basato su deduzioni e resoconti indiretti.

Insisteva - relativamente all'episodio di Mantova dell'8 febbraio - che la trasmissione fosse cessata spontaneamente.

Evidenziava discrasie temporali sull'episodio di Alghero del 1° febbraio che rendevano inaffidabile la ricostruzione accusatoria.

Contestava l'utilizzabilità e affidabilità degli *screenshot* forniti dall'Ufficio Marketing FMI, in quanto meri *screenshot* estrapolati da interfacce mobili, privi dei file originari, della catena di conservazione e dei metadati, inidonei a provare la reale durata della trasmissione, l'entità degli spettatori e, soprattutto, la fonte originaria del segnale video.

Richiamando la giurisprudenza in tema di utilizzabilità delle riproduzioni informatiche, il Terranova chiedeva di dichiararsi non provate le accuse per difetto di attribuzione univoca dei contenuti e per mancanza di prova tecnica circa la loro

provenienza da Federmoto TV chiedendo, in via subordinata, che il Tribunale ordinasse l'esibizione dei file nativi e originali per consentire un vero contraddittorio tecnico.

All'udienza del 10 aprile 2026, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, assente il deferito, veniva disposta l'apertura del dibattimento.

Il Procuratore Federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi una sanzione inibitoria di mesi 8 (otto).

Il Tribunale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

### **Motivi della decisione**

Occorre premettere come la Giustizia Sportiva sia costantemente alimentata dalle opposte esigenze di celerità e di garantismo per cui lo standard probatorio del procedimento disciplinare non deve e non può spingersi sino alla certezza assoluta, e neppure sino al superamento del ragionevole dubbio come avviene nel procedimento penale, ma deve ritenersi adeguata l'acquisizione di un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 19 luglio 2022, n. 38; Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 10 febbraio 2016, n. 6).

Secondo la costante giurisprudenza sportiva, il valore probatorio sufficiente per un illecito disciplinare deve attestarsi a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, seppur inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, richiedendosi una ragionevole certezza o un giudizio basato su indizi gravi, precisi e concordanti in mancanza dei quali non può dirsi raggiunto lo standard minimo per la condanna disciplinare.

Ciò anche a tutela dell'inalienabile diritto di difesa: l'assenza dei "gravi indizi" rende precaria la contestazione dell'addebito ed impossibile per il deferito la predisposizione di una difesa efficace, in violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento.

Il Tribunale Federale è chiamato a pronunciarsi in ordine al deferimento del sig. Terranova che attiene alla presunta violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia, per aver trasmesso in chiaro, sul proprio canale *YouTube* denominato "*TS Production*", contenuti riservati (in *pay-per-view*) prelevati dalla piattaforma ufficiale della Federazione "*Federmoto TV*", in violazione dei "Termini e Condizioni" del servizio.

Come si evince dal capo di incolpazione, la condotta contestata all'incolpato si articola storicamente su due episodi ben distinti.

Il primo risalente a domenica 1<sup>o</sup> febbraio 2026, in occasione della gara degli Internazionali d'Italia Motocross svoltasi ad Alghero.

Il secondo risalente a domenica 8 febbraio 2026, in occasione della gara degli Internazionali d'Italia Motocross svoltasi a Mantova.

Questo Collegio, all'esito del dibattimento, dell'esame della documentazione versata in atti dalle Parti e della memoria difensiva dall'incolpato, ritiene metodologicamente doveroso procedere a una scissione della trattazione delle due fattispecie. Tale distinzione si impone in ragione della profonda eterogeneità del compendio probatorio che sorregge i due addebiti. Sebbene, infatti, le due condotte siano accomunate nel medesimo capo di incolpazione in quanto integranti la medesima tipologia di illecito disciplinare, l'istruttoria ha restituito due quadri fattuali e dimostrativi radicalmente disallineati.

Da un lato, infatti, l'episodio di Alghero risulta caratterizzato da oggettive carenze sotto il profilo dei riscontri tecnici diretti; dall'altro lato, l'episodio di Mantova poggia su basi probatorie di tutt'altra natura e consistenza, caratterizzate da interlocuzioni dirette occorse nell'immediatezza dei fatti. Alla luce di tale dicotomia probatoria, il Tribunale non può procedere a una valutazione unitaria e indifferenziata, ma deve analizzare singolarmente i due episodi, giungendo a determinazioni giuridiche divergenti per ciascuno di essi, come di seguito analiticamente illustrato.

Passando alla disamina delle risultanze istruttorie, relativamente agli elementi di prova adottati a sostegno della contestazione relativa alla gara svoltasi ad Alghero il 1<sup>o</sup> febbraio 2026, l'impianto accusatorio assume che l'incolpato abbia ripreso la diretta della Gara 2 della MX1 dalla piattaforma "Federmoto TV", trasmettendola sul proprio canale *YouTube* a partire dalle ore 16:30 dinanzi a oltre 2.000 spettatori.

Dall'esame degli atti, tuttavia, il quadro probatorio a supporto di tale specifico addebito risulta caratterizzato da oggettive e insuperabili carenze.

Le fonti di prova dedotte dall'accusa si fondano essenzialmente su due elementi.

Una segnalazione via *e-mail* del sig. Michele Bianchi (TV & Sponsorships Coordinator FIM) nella quale, tuttavia, si dichiara esplicitamente: "*mi è stato notificato, purtroppo solamente al termine della diretta, che era presente un canale che effettuava streaming illegale*" e dalla quale, pertanto, emerge pacificamente che il segnalante stesso non abbia avuto una percezione diretta e contestuale del fatto, ma meramente indiretta e successiva.

E inoltre alcuni *screenshot* forniti dall'Ufficio Marketing della FMI, estrapolati da interfacce mobile, indicanti un picco di 2.174 spettatori.

Questo Tribunale rileva come tali elementi siano inidonei a fornire una rappresentazione certa dei fatti contestati. Le riproduzioni fotografiche di interfacce *web*, in difetto dell'acquisizione della registrazione integrale della trasmissione, dell'estrazione dei file nativi, della catena di conservazione, di *URL* univoci e dei relativi metadati di piattaforma, costituiscono un mero elemento descrittivo. Tali *screenshot* non sono tecnicamente in grado di certificare né l'effettiva durata della trasmissione, né l'autenticità dei dati di *audience*, ma soprattutto non offrono alcun

riscontro tecnico idoneo a dimostrare che la fonte originaria del segnale video trasmesso fosse proprio l'utenza "Federmoto TV" in uso all'incolpato.

A tale oggettiva lacuna tecnica si somma un'ulteriore e documentata discrasia cronologica: mentre l'atto di deferimento fissa l'inizio della condotta illecita alle ore 16:30, il programma ufficiale della manifestazione prodotto in atti attesta che la partenza della "Race #2 MX1" fosse fissata per le ore 16:45. Pertanto, l'istruttoria relativa all'episodio di Alghero è connotata da un accertamento indiretto, carente di riscontri tecnici verificabili e temporalmente incongruente.

Radicalmente difforme si presenta la solidità del quadro probatorio relativo all'episodio dell'8 febbraio 2026 (ossia la gara di Mantova). In questa circostanza, l'istruttoria restituisce un accertamento dei fatti diretto e documentale, fondato sull'intervento in flagranza e sulle immediate interlocuzioni intercorse tra il segnalante e l'incolpato.

Dagli atti risulta provato che il rappresentante della FIM, avvedutosi dell'esistenza di un *link* a una diretta gratuita sul canale *YouTube* "TS Production", abbia contattato l'incolpato tramite messaggistica *WhatsApp* proprio mentre la violazione era in corso. Agli atti è acquisita la trascrizione della *chat* in cui il sig. Terranova, a seguito della contestazione, risponde testualmente: "Mi scuso, stavo facendo un esperimento di pochi minuti dove volevo commentare la gara ma non ci sono riuscito... Non farò mai più questo genere di prove... scusami ancora". Sotto il profilo strettamente fattuale, tale dichiarazione - resa in forma scritta, in totale spontaneità e nell'assoluta immediatezza dell'evento (alle ore 13:49) e successivamente non contestata - costituisce un elemento istruttorio di valenza dirimente. Essa cristallizza la dinamica dei fatti nel momento stesso del loro accadimento e attesta oggettivamente che l'incolpato stesse effettivamente operando sulla gara in corso, e che l'azione fosse frutto di una determinazione volontaria e cosciente (un "esperimento", una "prova"), e non di un automatismo o di un mero incidente informatico.

Sul punto, l'istruttoria dibattimentale smentisce radicalmente la diversa ricostruzione offerta dal Terranova nella memoria difensiva, volta a derubricare l'accaduto a mero "errore di valutazione" seguito da una "rimozione spontanea" antecedente alla contestazione. L'esame documentale delle tempistiche della *chat WhatsApp* dimostra che la cessazione della condotta non sia derivata da uno spontaneo ripensamento dell'incolpato, bensì indotta unicamente dall'essere stato interpellato in flagranza dal segnalante. Le parole "stavo facendo un esperimento" confermano la matrice intenzionale della condotta, incompatibile con la tesi dell'accidentalità.

Ne consegue che, per l'episodio di Mantova, il compendio istruttorio appare intrinsecamente solido, autosufficiente e incardinato sulle dichiarazioni scritte prodotte dall'incolpato contestualmente alla realizzazione dei fatti e, si ripete, non contestate nella loro materialità.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la valutazione delle fattispecie in esame impone di richiamare i principi già preliminarmente indicati in materia di standard probatorio

nel processo sportivo. Come statuito dagli Organi di Giustizia sportiva apicali, il giudizio disciplinare non richiede il superamento del ragionevole dubbio tipico del processo penale, ma impone comunque l'acquisizione di una "ragionevole certezza" o di un quadro fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. In mancanza di tale soglia minima, non può dirsi raggiunto lo standard per l'affermazione della responsabilità.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al primo addebito (1° febbraio 2026), il Collegio rileva come il compendio istruttorio non superi la soglia della ragionevole certezza. L'assenza di riscontri tecnici primari e nativi (quali *log* di sistema, *URL* univoci, estrazioni certificate di flussi video), unitamente alle contraddizioni temporali rilevate in fatto, destituisce l'impianto accusatorio dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Di fronte a un quadro probatorio lacunoso, indiretto e non suscettibile di verificabilità tecnica oggettiva, l'ordinamento impone l'applicazione del principio generale e immanente del *favor rei*. Tale principio preclude al giudicante di colmare le lacune istruttorie mediante presunzioni sfavorevoli all'incolpato, imponendo di risolvere il dubbio oggettivo a vantaggio di quest'ultimo. Pertanto, limitatamente all'episodio di Alghero, l'inconcludenza delle prove in ordine alla specifica provenienza e natura della trasmissione impone il rigetto della prospettazione accusatoria e il conseguente proscioglimento dell'incolpato.

Di segno diametralmente opposto è l'inquadramento giuridico dell'episodio occorso l'8 febbraio 2026 a Mantova. In questo caso, la prova della responsabilità non necessita di inferenze logiche indirette, in quanto si fonda sull'elemento probatorio per eccellenza: la dichiarazione confessoria resa dall'incolpato nell'immediatezza del fatto. Nel sistema disciplinare, pur informato al principio del libero convincimento del giudice, la confessione pura e genuina costituisce da sola prova pienamente idonea e sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità. Le affermazioni rese dal sig. Terranova nella *chat WhatsApp* ("*stavo facendo un esperimento... non ci sono riuscito... non farò mai più questo genere di prove*") dimostrano inequivocabilmente l'*animus confitendi*, ovvero la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto storicamente oggettivo a sé sfavorevole.

A fronte di tale evidenza, questo Tribunale è chiamato a valutare la portata del successivo tentativo difensivo volto a ritrattare tale confessione derubricando il fatto a "*mero errore di valutazione*" e postulando una "*spontanea rimozione*" del video, negando *ex post* la fonte del segnale.

Sul punto, questo Collegio intende fare rigorosa applicazione dei consolidati principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di dichiarazioni contrastanti e ritrattazioni. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, n. 15652/2022), la successiva ritrattazione non cancella automaticamente la prima versione resa nella fase preliminare o nell'immediatezza dei fatti, la quale mantiene un ruolo decisivo e deve essere utilizzata per valutare la credibilità della nuova versione offerta.

Il giudice non può limitarsi a una scelta passiva tra le due dichiarazioni, ma ha il dovere di operare un rigoroso confronto dialettico, sottoponendo le versioni confliggenti a un vaglio critico basato su tre pilastri fondamentali: l'analisi della verosimiglianza, la ricerca dei riscontri esterni e l'indagine logica sulle ragioni del mutamento. Solo attraverso tale analisi è legittimo giungere a una decisione fondata sulla versione originaria nonostante la successiva ritrattazione (Cass. Pen., n. 24114/2025).

Applicando tali parametri al caso di specie, l'inattendibilità della ritrattazione difensiva del Terranova appare manifesta sotto ogni profilo. La versione originaria è stata resa *in continenti*, in totale spontaneità e a ridosso dell'evento. La successiva ricostruzione difensiva, al contrario, si palesa come il frutto di un calcolo difensivo postumo, elaborato a mente fredda al solo scopo di mitigare le conseguenze disciplinari dell'illecito, privando la ritrattazione di qualsivoglia intrinseca genuinità. La tesi del Terranova - secondo cui vi sarebbe stato uno "spontaneo ravvedimento" antecedente alla contestazione - è smentita dai riscontri documentali, in particolare la *chat* intercorsa, la quale prova che l'interruzione sia stata indotta unicamente dall'essere stato "scoperto" in flagranza dal segnalante. Parimenti, la natura asseritamente "accidentale" del fatto è smentita dalle parole originarie dell'incolpato: definire l'azione un "*esperimento*" o una "*prova*" certifica in modo inscalfibile la matrice volontaria e intenzionale della condotta, incompatibile con la tesi dell'accidentalità propugnata *ex post*.

In conclusione, il Tribunale ritiene la ricostruzione successiva del tutto inidonea a far venir meno il valore giuridico della confessione già rilasciata. La dichiarazione originaria, non essendo inquinata da finalità opportunistiche ed essendo pienamente corroborata dai dati cronologici esterni, prevale nettamente e assume la natura di riscontro probatorio.

La condotta così accertata integra a pieno titolo la violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia F.M.I., avendo l'incolpato contravvenuto ai generali doveri di lealtà, probità e rettitudine sportiva in spregio ai "Termini e Condizioni" della piattaforma federale.

Accertata la responsabilità del deferito limitatamente al capo 2 del deferimento (episodio dell'8 febbraio 2026) e ribadita l'assoluzione per il capo 1 (episodio del 1° febbraio 2026) in ossequio al principio del *favor rei*, occorre procedere alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia F.M.I., l'organo giudicante determina la sanzione tenendo conto della gravità dell'infrazione, desunta dalla natura, dalla specie e dalle modalità dell'azione, nonché dalla condotta antecedente e susseguente all'illecito. Nel caso di specie, la condotta accertata riveste profili di indubbia gravità, essendosi tradotta in una consapevole e volontaria diffusione illecita di contenuti

riservati in spregio ai doveri di lealtà sportiva e ai “Termini e Condizioni” accettati all’atto della registrazione alla piattaforma “Federmoto TV”.

Ciò posto, il Collegio ritiene di non poter concedere circostanze attenuanti. Come costantemente insegnato dalla giurisprudenza, anche sportiva, in materia di commisurazione della sanzione, la condotta susseguente al fatto costituisce un parametro fondamentale per valutare la reale resipiscenza dell’imputato.

Nel caso in esame, il sig. Terranova, pur avendo inizialmente reso una genuina confessione nell’immediatezza del fatto, ha successivamente posto in essere una strategia difensiva volta a ritrattare tale ammissione, proponendo una ricostruzione *ex post* artificiosa e palesemente smentita dai riscontri documentali, tentando di negare l’evidenza circa la fonte del segnale e le ragioni dell’interruzione. Tale mutamento di versione denota l’assenza di un effettivo e profondo ravvedimento critico rispetto al disvalore della propria condotta.

Costituisce principio pacifico che il giudice possa negare la concessione di attenuanti, anche generiche, allorché individui un dato negativo di preponderante rilevanza; in questa sede, la dimostrata assenza di pentimento neutralizza in radice ogni possibile valutazione benevola della condotta *post-delittuosa*.

Per quanto concerne il calcolo della sanzione, la Procura Federale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l’irrogazione di una sospensione di mesi 8 (otto). Tale richiesta, tuttavia, si fondava sull’assunto accusatorio secondo cui l’imputato si fosse reso responsabile di entrambi gli episodi contestati, configurando un’ipotesi di reiterazione o continuazione dell’illecito. Venuta meno l’imputazione relativa al capo 1, la base sanzionatoria deve essere necessariamente ricalcolata e riproporzionata al disvalore del singolo episodio effettivamente accertato, in ossequio al fondamentale principio di proporzionalità che governa il sistema disciplinare e penale.

Pertanto, bilanciando la gravità intrinseca della singola violazione accertata, l’assenza di attenuanti per le ragioni sopra esposte e il venir meno della contestata pluralità di episodi, il Tribunale ritiene equa, congrua e proporzionata l’irrogazione nei confronti di Riccardo Terranova della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per mesi 6 (sei), misura ritenuta tecnicamente e giuridicamente idonea a sanzionare l’illecito commesso.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.3, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, definitivamente pronunciando sull’atto di deferimento proposto dalla Procura Federale:

- **ASSOLVE TERRANOVA Riccardo**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2026 col M.C. “AS.D. FATHERS & SONS”, con tessera n. 26098581 e

licenza Fuoristrada n. M02076, iscritto all'Albo dei Tecnici Federali 2026 con tessera cod. 00973 con la qualifica di Tecnico sportivo di 2° livello, dalla contestazione di cui al primo alinea del capo di incolpazione (episodio del 1° febbraio 2026 ad Alghero),

- **AFFERMA LA RESPONSABILITÀ** disciplinare di TERRANOVA Riccardo in ordine alla contestazione di cui al secondo alinea del capo di incolpazione (episodio dell'8 febbraio 2026 a Mantova), integrata la violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia F.M.I., e per l'effetto,
- **APPLICA** *ex art. 29 R.d.G.* la sanzione del ritiro della tessera n. 26098581, della licenza Fuoristrada n. M02076, nonché della tessera di Tecnico Federale cod. 00973, per mesi 6 (sei): fine sanzione - detratto il periodo di sospensione cautelare - il 13 agosto 2026.

Depositato il 16 aprile 2026

Avv. Paolo De Matteis

PRESIDENTE T.F.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Terranova Riccardo;  
Procuratore Federale;  
Presidente Federale;  
Segretario Generale;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Gruppo Direttori di Gara;  
Settore Tecnico Sportivo;  
Ufficio Tesseramento;  
Ufficio Licenze;  
Ufficio Fuoristrada;  
Motoclub di appartenenza;  
Co. re. Sicilia;  
Ufficio Comunicazione FMI.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it) - [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)  
[www.federmoto.it](http://www.federmoto.it)